



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

Allegato Determinazione prot. N. 24658/1319 del 3 agosto 2020

**REGOLAMENTAZIONE PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - (U.P.D.)**

ART. 1 E' istituito, in seno alla Direzione generale del personale, l'Ufficio competente in materia di sanzioni disciplinari (di seguito denominato anche U.P.D.) riguardanti tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, che presta servizio presso l'Amministrazione regionale.

ART. 2 L'U.P.D. è istituito in via permanente, i suoi componenti restano in carica per tre anni rinnovabili, opera come organo collegiale perfetto per le attività deliberative e valutative e non anche per le attività istruttorie, preparatorie o strumentali, ed è composto da un presidente e due componenti individuati rispettivamente:

- a) nel direttore generale del personale o un suo designato -
PRESIDENTE
- b) nel dirigente del servizio personale o un suo designato – PRIMO
COMPONENTE
- c) nell'avvocato direttore generale dell'area legale o un avvocato suo
designato – SECONDO COMPONENTE

Nelle ipotesi di vacanza delle funzioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) i componenti sono individuati ai sensi dell'art. 30 L.R. 31/1998.

Alle riunioni partecipa come segretario verbalizzante un dipendente assegnato all'Ufficio competente nella materia disciplinare.

La presenza alle riunioni e la condivisione della documentazione può essere garantita anche mediante idonei mezzi di comunicazione telematica che garantiscano la piena riservatezza del procedimento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

DETERMINAZIONE N.P. /
DEL

Le decisioni relative all'avvio del procedimento disciplinare e la decisione finale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'U.P.D., riunito alla presenza di tutti i propri componenti.

ART. 3 Sono individuati quali sostituti, operanti di diritto, dei componenti l'U.P.D., come nell'ordine sopra descritti, a) PRESIDENTE il direttore generale della presidenza – b) PRIMO COMPONENTE il presidente dell'ufficio del controllo interno di gestione e c) SECONDO COMPONENTE il direttore generale del lavoro, nei seguenti casi:

- segnalazioni relative a comportamenti di uno dei componenti l'U.P.D.;
- fatti inerenti al personale agli stessi formalmente assegnato al momento dei fatti contestati;
- astensione ex art. 51 del codice di procedura civile o comunque incompatibilità e conflitto di interesse dei singoli componenti;
- ricusazione.

Nelle ipotesi di vacanza delle funzioni indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) i sostituti sono individuati ai sensi dell'art. 30 L.R. 31/1998.

ART. 4 La segnalazione circa la sussistenza delle ipotesi indicate all'articolo precedente deve essere tempestivamente comunicata al Presidente dal componente dell'U.P.D. interessato, ai fini dell'operatività della relativa sostituzione.

Le modalità di sostituzione previste all'articolo precedente si applicano altresì in caso di assenza o impedimento, per qualsivoglia motivo, dei singoli componenti l'U.P.D. per un periodo superiore a venti giorni continuativi.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

DETERMINAZIONE N.P. /
DEL

Ai fini dell'attività istruttoria e di ogni attività a supporto, l'U.P.D. si avvale della struttura della Direzione generale del personale garantendo l'assoluta riservatezza degli atti del procedimento.

ART. 5 L'U.P.D., ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, avvia il procedimento mediante la contestazione dell'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare, effettua le valutazioni e adotta l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, che può consistere nell'archiviazione o nell'applicazione di una delle sanzioni previste dalle vigenti normative.

La contestazione dell'addebito deve essere formulata in forma scritta, riportando analiticamente le circostanze contestate riguardanti i comportamenti disciplinarmente rilevanti, precisamente individuate nelle modalità essenziali ed esattamente collocate nello spazio e nel tempo e con riferimento all'obbligo comportamentale che si assume violato, tali da consentire al soggetto interessato una chiara comprensione degli elementi oggetto di contestazione, ai fini di garantire l'espletamento dell'attività difensiva.

Nella contestazione è indicato il nominativo dei componenti dell'U.P.D. con espressa indicazione del termine entro il quale il dipendente interessato può avanzare proposta di ricusazione ai sensi dell'art. 3.

ART. 6 La ricusazione è proposta dal dipendente interessato al procedimento, con apposita richiesta, entro e non oltre dodici giorni precedenti la data della seduta per l'audizione difensiva. Detta richiesta deve contenere una analitica descrizione dei presupposti oggettivi ed i mezzi di prova a sostegno della ricusazione ed è presentata direttamente dall'interessato, o tramite legale o rappresentante sindacale, all'U.P.D.. Il componente ricusato formula le proprie osservazioni /controdeduzioni entro e non oltre sette giorni precedenti la data fissata per l'audizione difensiva. Sulle richieste di ricusazione decide in via definitiva l'U.P.D. con l'astensione del componente ricusato e se la ricusazione riguarda due o tutti i componenti dell'U.P.D. la composizione è integrata rispettivamente con uno o due sostituti di cui all'art. 3; in caso di parità prevale il



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale del personale e riforma della Regione

DETERMINAZIONE N.P. /
DEL

voto del Presidente e, se la ricusazione riguarda quest'ultimo, prevale il voto del dirigente più anziano nella qualifica. Del provvedimento di accoglimento o di rigetto della ricusazione, debitamente motivato, viene data formale comunicazione al dipendente interessato. Il componente dell'U.P.D. la cui ricusazione sia stata accolta è tenuto ad astenersi da qualsiasi attività inerente al procedimento ed è sostituito secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

ART. 7 Per l'individuazione delle tipologie di sanzioni disciplinari, nonché per i conseguenti effetti giuridici ed economici sul rapporto di lavoro e per qualsiasi ulteriore aspetto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente nazionale, regionale e di contrattazione collettiva regionale nonché successive modifiche ed integrazioni, oltreché alle deliberazioni della Giunta regionale sulla materia disciplinare e del codice di comportamento.

ART. 8 Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti disciplinari avviati a partire dall'adozione del presente provvedimento nei confronti del personale dirigente e non dirigente, che presta servizio presso l'Amministrazione regionale anche a tempo determinato o in comando, assegnazione, avvalimento e/o distacco.

Le presenti disposizioni si applicano, altresì, ai procedimenti disciplinari in corso alla data di pubblicazione della presente regolamentazione, per i quali non sia già stata esperita l'audizione in contraddittorio prevista dall'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001; i restanti procedimenti disciplinari sono conclusi secondo la previgente disciplina.